Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

1/16

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2018 (MOD. REDDITI 2019 – PERSONE FISICHE)

AGGIORNAMENTO

11 APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22.07.1998 N. 322 — PROVVEDIMENTO A.E. del 12/03/2019 n. 58168

ALLEGATI

- SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
- 2. RIEPILOGO DOCUMENTI NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE

CLASSIFICAZIONE	CODICE CLASSICAFICAZIONE			
DT	20			
ACCERTAMENTO	000			
REDDITI/ UNICO	101			

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 37/2018 – DICHIAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2017 (MODELLO REDDITI 2018- PERSONE FISICHE)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Con il Provvedimento del 30.1.2019 n. 23596 dell'Agenzia dell'Entrate, è stato approvato il Mod. REDDITI 2019 delle persone fisiche con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.

Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.09.2019.

I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 1 luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) senza maggiorazione di interessi.

Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 31 luglio 2019 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

2/16

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciale o professionale possono consegnare la dichiarazione a:

- ➤ uffici postali: dal 2 maggio al 1° luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) in caso di presentazione cartacea.
- intermediari abilitati (Dottore Commercialista): in tempo utile per poter consentire la trasmissione entro il 30 settembre 2019;
- ➤ direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico internet (Fisconline), da effettuarsi entro il 30 settembre 2019.

La dichiarazione trasmessa per via telematica, direttamente o tramite incaricati, si considera presentata nel giorno di ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica. Tale comunicazione è trasmessa telematicamente dall'Agenzia delle Entrate all'utente che ha eseguito l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione, ed è consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline per 30 giorni, trascorsi i quali la stessa potrà essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione comporta la nullità della stessa.

Il contribuente non obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbe presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2018 o da acconti versati nello stesso anno.

TERMINE E CALCOLO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

A prescindere dalla modalità di presentazione della dichiarazione (telematica o cartacea), i versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, previo arrotondamento all'unità di euro (per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi; per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi) entro il 1° luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) senza maggiorazione di interessi.

È consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 31 luglio 2019 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

ACCONTI IRPEF

Per determinare l'acconto IRPEF per l'anno 2019 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN34. Se questo importo

> non supera € 51,65- non è dovuto acconto;

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

3/16

> supera € 51,65- è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare (art. 11 co. 18 del DL 76/2013).

Tale acconto sarà corrisposto:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 se di ammontare inferiore a € 257,52.-
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52- di cui:
 - → la prima, nella misura del 40 % per cento del rigo RN34 (il 40% del 100%) sarà versato entro il 1° luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) a titolo di acconto sulle imposte del 2018;
 - → la seconda, nella restante misura del 60 % per cento del rigo RN34, entro il 30 novembre 2019.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo.

ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI PER L'ANNO 2019

Nel modello Redditi va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2019.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2019 occorre controllare l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5 (introdotto a seguito della nuova normativa riguardante le locazioni brevi), "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- > non supera € 51,65, non è dovuto acconto;
- > supera € 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95 per cento del suo ammontare dell'acconto 2018 alla data di versamento del saldo.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo LC1, colonna 5, risulti pari o superiore ad € 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione 30 novembre 2019 se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52, di cui:
 - ⇒ a prima, nella misura del 40% del rigo RB11, col. 3, entro il 1° luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica)
 - → la seconda, nella restante misura del 60 % del rigo LC1, colonna 5, entro il 30 novembre 2019.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2019 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione".

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

4/16

A C C O N T O A D D I Z I O N A L E C O M U N A L E

L'acconto dell'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale comunale:

- calcolata sulla base imponibile del 2019;
- ➤ facendo riferimento al domicilio fiscale alla data del 1[^] gennaio 2019;
- L'aliquota da applicare per l'acconto è sempre quella deliberata per l'anno d'imposta precedente (decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 art. 8 comma2).

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano € 12,00.- fa eccezione l'IVA, per la quale è stabilito un importo massimo per il non versamento pari a € 10,33.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo della delega unica Mod. F24 indicando gli appositi codici tributo che si riportano di seguito:

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA	CODICE TRIBUTO	IMPOSTA
4001	IRPEF – saldo	1794	Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto II rata o unica soluzione
4033	IRPEF ACCONTO – prima rata	3801	Addizionale regionale all'IRPEF
4034	IRPEF ACCONTO – seconda rata o unica soluzione	3844	Addizionale regionale all'IRPEF - saldo
1668	INTERESSI pagam.to dilazionato. imp. Ratealizz. – sez. erario	3843	Addizionale regionale all'IRPEF - acconto
3805	INTERESSI pagam.to dilazionato. imp. Ratealizz. – sez. enti locali	1842	Cedolare secca - saldo
6099	IVA annuale – saldo	1840	Cedolare secca acconto – prima rata
1795	Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo	1841	Cedolare secca acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
1793	Imposta sost. regime fiscale di vantaggio – Acconto I rata		

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

5/16

RATEIZZAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

Sono previsti termini di pagamento delle rate diversi a seconda che il contribuente sia titolare, o meno, di partita IVA.

Nelle tabelle che seguono si riepilogano le scadenze di versamento per il 2019 delle rate per i contribuenti senza partita IVA e contribuenti con partita IVA a seconda che sia stato, o meno, esercitato il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA								
19	° rata entro il 1° LU	GLIO 2019	1° rata entro il 31 luglio 2019					
_	Tutte entro ii i Ee	GLIO 2017	con maggiorazione dello 0,40%					
RATA	scadenza	interessi (%)	rata	scadenza	interessi (%)			
1	1° luglio	0,00	1	31 luglio	0,00			
2	31 luglio	0,32	2	31 luglio	0,00			
3	2 settembre	0,65	3	2 settembre	0,33			
4	30 settembre	0,98	4	30 settembre	0,66			
5	31 ottobre	1,31	5	31 ottobre	0,99			
6	2 dicembre	1,64	6	2 dicembre	1,32			
		TITOLARI DI P	ARTITA	IVA				
10	° rata entro il 1° LU	GLIO 2010	1° rata entro il 31 luglio 2019					
1	Tata Chilo II T LO	GLIO 2019	con maggiorazione dello 0,40%					
rata	scadenza	interessi (%)	rata	scadenza	interessi (%)			
1	1° luglio	0,00	1	31 luglio	0,00			
2	16 luglio	0,17	2	20 agosto	0,18			
3	20 agosto	0,50	3	16 settembre	0,51			
4	16 settembre	0,83	4	16 ottobre	0,84			
5	16 ottobre	1,16	5	18 novembre	1,17			
6	18 novembre	1,49						

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di razionalizzare l'attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI per la predisposizione delle dichiarazioni in oggetto, il coordinamento di tutte le procedure,

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA 6/16

nonché le trasmissioni telematiche inerenti sia i versamenti che la presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata dalla dott.ssa Adriana ADRIANI con la quale vorrete raccordarvi. I clienti interessati alla predisposizione della dichiarazione in oggetto sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, entro il 10 maggio 2019, il riepilogo di cui all'allegato n. 2, corredato della relativa documentazione necessaria.

Le società destinatarie della presente sono pregate di portare la stessa a conoscenza dei singoli soci eventualmente interessati.

Si precisa, come già comunicato con l'informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. "FIRMA GRAFOMETRICA", lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l'utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata". La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013. Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI (Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

7/16

ALLEGATO 1 – SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SOGGETTI ESONERATI

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che possiedono solo

- ✓ solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute
 d'acconto;
- ✓ solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- ✓ un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- ✓ un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge (ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli);
- ✓ un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- ✓ un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni, non sono state operate ritenute ed età del dichiarante è pari o superiore a 75 anni;
- ✓ un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00, nei casi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente con detrazione non rapportata al periodo di lavoro e/o nei casi di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- ✓ non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed hanno un reddito complessivo al netto della deduzione dell'abitazione principale per il quale risulta un'imposta lorda diminuita delle ritenute e delle detrazioni minore o uguale a 10;
- ✓ solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- ✓ redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ solo redditi fondiari (terreni o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad € 500,00;
- ✓ solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- ✓ solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali;
- ✓ solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali);
- ✓ compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 30.658,28;
- ✓ solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nell'anno 2018 hanno conseguito i redditi che non rientrano nei casi di esonero precedenti. In particolare:

- √ obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
 conseguito alcun reddito;
- ✓ lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle delle ritenute subite di oltre euro 10.33:
- ✓ lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- ✓ lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- ✓ coloro che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- ✓ lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10.33;
- √ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA 8/16

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE

	DICHI	AR.	AZIONE DEI REDDITI - MOD. REDDITI 2019 PERIDO D'IMPOSTA 2018		
CONT	TRIBUENTE :				
QUADRO DI RIFERIMENTO Mod. REDDITI		DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE		N. ALL.	VIS TO
			FASCICOLO 1		
	Frontespizio		Fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare		
			Certificato di residenza (eventuali variazioni intervenute dal 1° gennaio 2019)		
			Stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione		
			Canone RAI speciale		
			Non è più richiesta l'indicazione dello stato civile		
RA	redditi dei terreni		Copia certificati catastali degli immobili posseduti		
			Fotocopia atti stipulati nel corso del 2019 relativi a:		
			□ Compravendita;		
			□ Successione;		
			□ Donazione;		
			□ Divisione.		
RB	Redditi dei		Copia certificati catastali degli immobili posseduti:		
	fabbricati		1 1 1		
			successione, donazione, divisione;		
			1		
			determinazione dell'imposta;		
			Fotocopia del contratto di locazione registrato		
			Copia della ricevuta della registrazione del contratto di affitto		

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

RC	lavoro dipendente e assimilati	 □ Mod. CERTIFICAZIONE UNICA 2019 □ Certificazioni attestanti redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati. □ Bonus Irpef ricevuto nel corso del 2019 □ indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio; □ Stipendi, pensioni o redditi assimilati prodotti all'estero percepiti da residenti, ecc □ Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, derivanti da prestazioni di lavoro occasionale. 	
RP	Oneri e spese: DETRAZIONI DEDUZIONI	ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% o del 26 % □ Spese sanitarie □ Spese sanitarie per familiari non a carico □ Spese sanitarie per portatori di handicap □ Spese per l'acquisto di cani guida □ Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione □ Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale □ Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili □ Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale □ Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale □ Interessi per prestiti o mutui agrari □ Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza □ Spese per istruzione □ Spese funebri □ Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili se il reddito non supera € 40.000); □ Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. □ Spese per attività praticate dai ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive); □ Spese per intermediazione immobiliare; □ Spese per acquisto abbonamenti servizio di trasporto pubblico □ Premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo □ Spese per acquisto strumenti compensativo/sussidi tecnici ed informatici per	

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

	soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)	
	Erogazioni liberali ai partiti politici (detrazione del 26%)	
	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche	
	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	
	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	
	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	
	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	
	Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo	
	Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per	
	compagnia o per pratica sportiva	
	Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.	
	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali	
	e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale	
	d'istruzione	
	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico	
	Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	
	Somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (detrazione del 30%) Detrazione per i soci di snc e sas, in relazione agli investimenti in stat up	
	(detrazione 30%);	
	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di	
1	asili nido	
	Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale	
	Spese relative al contratto di locazione finanziaria e del costo dell'eventuale	
	riscatto avente ad oggetto l'abitazione principale.	
	Spese di istruzione,	
	Spese per canoni locazione studenti universitari	
	Altri oneri detraibili	
ON	IERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30% O DEL 35%	
	Erogazioni liberali Onlus e associazioni di promozione sociale (30%)	
	Erogazioni liberali Organizzazioni di volontariato (35%)	
	IERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 50% - 65%	
	Alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	
	Spese per acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici	
	ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date;	
	Spese per acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di	
	ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+	
	(A per i forni);	
	Spese per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute negli	
	anni precedenti il 2007	
1	Spese per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte (c.d. bonus verde)	
	(detrazione del 36%)	
	Spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione al 50%)	
	Spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie e	
	condensazione almeno pari alla classe A	
	Spese per acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M,	
	D.Lgs 311/2006	
1	Spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a	
	biomasse.	
	IERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55% - 65% (Interventi	
l nor	richarmia anargatica i	

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

11/16

☐ Spese per installazione di pannelli solari —collettori solari Spese per sostituzione impianti di climatizzazione invernale Spese per Interventi di riqualificazione energetica Spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a ☐ Spese per acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M, D.lgs. n.311/2006 Spese per istallazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto ☐ Spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70% O DEL Spese per interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali (detrazione al 70%) Spese per riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (detrazione al 75%) INTERVENTI SU PARTI COMUNI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 80% O DELL' 85% Spese per interventi su parti comuni di condomini siti nelle zone sismiche 1,2,3 per riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico (detrazione all'80%) Spese per interventi su parti comuni di condomini siti nelle zone sismiche 1,2 e 3 per riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico (detrazione all'85%) Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse: gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale; i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione; i non vedenti per il mantenimento del cane guida; ONERI DEDUCIBILI dal reddito complessivo: ontributi previdenziali ed assistenziali, anche se sostenuti per i familiari a carico: ontributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; □ contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se sostenuti per i familiari a carico; □ somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo; spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari non fiscalmente a carico; gli assegni corrisposti al coniuge; le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche

se sostenute per i familiari a carico;

☐ gli altri oneri

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

RN	Determinazione dell'IRPEF	Versamenti di importi in acconto IRPEF □ IRPEF 1^ RATA di €. □ credito d'imposta riacquisto prima casa □ credito d'imposta per nuove assunzioni □ credito d'imposta per canoni locazioni non percepiti □ credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero □ investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel 2018 □ ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel 2018 □ ammontare degli accantonamenti degli utili a riserva effettuati nel 2018 □ ammontare della detrazione per gli inquilini intestatari di un contratto di locazione stipulato con le regole dei c.d. "contratti convenzionali" □ assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge □ ritenute subite sui contributi corrisposti all'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per i trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari
LC\	Cedolare secca sulle locazioni	□ Cedolare secca sulle locazioni
CR	Crediti di imposta	 □ crediti di imposta per il riacquisto della prima casa □ crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti □ crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione. □ crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo □ Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali □ Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) □ Credito di imposta negoziazione e arbitrato □ Credito d'imposta per videosorveglianza □ Altri crediti d'imposta
		Fascicolo 2
RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate	Dichiarazione delle quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali: dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR; dai collaboratori di imprese familiari; dalle coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.
RL	Altri redditi SEZ. I (redditi di capitale).	☐ Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires☐ Utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2018☐

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

RL	Altri redditi SEZ. II	corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a	
	(redditi diversi).	rendere i terreni stessi edificabili corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un	
		soggetto che non esercita attività d'impresa. proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutto la agiando possadute.	
		tutte le aziende possedute. proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.	
		redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.	
		□ redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero	
		□ redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi	
		causa a titolo gratuito	
		□ corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.	
		compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente.	
		corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR	
RL	Altri redditi SEZ. III (redditi di lavoro autonomo).	compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.).	
	autonomo).	compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.	
		proventi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro	
		gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.	
RL	Altri redditi SEZ. IV	l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante;	
	(decadenza start-up -recupero deduzioni).	☐ gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell'imposta a debito o a credito nel quadro RN;	
		l'eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell'importo eventualmente indicato nel rigo rp34, colonna 3	

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

PAGINA

14/16

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

RM	Redditi soggetti a		indennità acconti, anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di
	tassazione separata		agenzia delle persone fisiche;
	e ad imposta sostitutiva	•	indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da
	Sosiitutiva		funzioni notarili;
		_	indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva
			plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a
		"	titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni
			redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
		_	commerciali esercitate da più di cinque anni;
			plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili
			di utilizzazione edificatoria
			plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30
			dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro
			titolo nel corso del procedimento espropriativo.
			indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di
			cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
			abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
			titolare;
			indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei
			danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
			redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
			ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
		_	scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1,
			dell'art. 44 del TUIR
			somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della
		_	detrazione dall'imposta;
			contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti
			in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito
			della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei
			predetti contributi;
			quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in
			anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o
			per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale,
			riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla
			costruzione; contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di
		_	cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449,
			redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2008 in caso di morte
			dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa.
			redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il
			reddito complessivo del contribuente, percepiti direttamente dal contribuente
			senza l'intervento di intermediari residenti ;
			redditi degli immobili, terreni e fabbricati situati all'estero locati o non locati.
			plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a
			titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni
			redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
			commerciali esercitate da più di cinque anni;
			plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
			indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di
			cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
			abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019

PAGINA

			titaloros	
			titolare; indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei	
		-	danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;	
			redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati	
		-	ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del	
			capitale	
			somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito	
		_	complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta	
			precedenti;	
			redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente	
			diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;	
			contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c.	
			1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti	
			dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma	
			dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.	
			proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli	
			diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato,	
			a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi	
			stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari	
			finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte.	
			premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, stipulati entro il 31	
			dicembre 2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da	
			assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei	
		_	cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.	
			valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR	
		"	redditi erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta	
			assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti ad esempio da collaboratori	
			domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).	
RT	Plusvalenze di		plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67,	
IXI	natura finanziaria	-	comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR,	
	inatara imanziaria		cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate	
			cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi	
			contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine	
			cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di	
			capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari,	
			nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere	
			conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art.	
			67, comma 1, lett. c quinquies).	
RR	Contributi		contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti	
	previdenziali		contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla gestione separata	
			INPS;	
			contributi previdenziali soggetti iscritti alla Cassa italiana Geometri	
RW	Investimenti		trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli	
	all'estero e/o		effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari	
	trasferimenti		residenti.	
	da, per e	•	investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui	
	sull'estero		possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al	
			termine del periodo di imposta . trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i	
			suddetti investimenti e le attività.	
			FASCICOLO 3	
			1 AGCICOLO J	

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2019 PAGINA 16/16

RE	Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	Regime contabile sia ordinario che semplificato prospetto per la determinazione del reddito – incassi e pagamenti del 2017 certificazioni ritenute d'acconto subite abolizione modello INE (indicatori di normalità economica) e del Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo di imposta. Maxi ammortamenti	
CE	CREDITI	□ redditi diversi d'impresa	\dashv
	DIIMPOSTA PER	□ credito internalizzazione	
	REDDITI		
	PRODOTTI		
	ALL'ESTERO		